Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 03/11/2021

FATTO

Il ricorso concerne la domanda restitutoria della parte ricorrente, mutuataria di un contratto di finanziamento stipulato in data 02/07/2014 ed estinto in corrispondenza della rata n. 18/48. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo illegittimamente trattenuto dall'intermediario per spese e commissioni per complessivi € 180,00.
L'intermediario, costituendosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di un valido reclamo, eccependo che la procura allegata al reclamo era priva dell'autenticazione della firma del ricorrente. Nel merito l'intermediario rileva in primis la completezza del testo contrattuale sottoscritto, il quale indica e distingue tra costi up front e recurring ed eccepisce la natura up front delle commissioni del finanziatore, affermando che esse sono state interamente corrisposte all'agente/mediatore intervenuto e non devono essere restituite al cliente. Inoltre, l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità della sentenza "Lexitor" in quanto resa in merito ad una controversia sorta in un ordinamento diverso e ritenuto meno garantista rispetto a quello italiano e riguardante una direttiva avente esclusivamente efficacia verticale e non orizzontale. Conclude che l'applicazione di tale interpretazione non può avvenire in via diretta, ma richiede un preventivo adeguamento della normativa interna da parte del legislatore.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che non possa trovare accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario in quanto, come già osservato in altri precedenti, *le norme che disciplinano il procedimento ABF non richiedono che la sottoscrizione della procura sia autenticata.* (cfr. decisione n. 10737/2019).
Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle quote di commissioni non integralmente rimborsate dall'intermediario al momento dell'estinzione anticipata.
Sulla materia tutti i Collegi territoriali hanno maturato un orientamento univoco consolidatosi sul contenuto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che "*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
A seguito della citata della pronuncia della CGE, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, nella decisione n. 26525 del 2019, si era espressa nel senso di ritenere che "*il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione*", precisando che il criterio di rimborso dei costi up-front possa essere oggetto di accordo contrattuale delle parti, le quali possono liberamente decidere di declinarlo "*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*", ma che – in mancanza di una clausola contrattuale del genere – essi dovessero essere ridotti sulla base di una "*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*" del contratto tenendo conto della particolarità della fattispecie.
Sulla base di tali premesse, in ossequio al contenuto della sentenza della CGE e della decisione n. 26525/2019, la giurisprudenza dei Collegi ha consentito di enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
Acquisito tale consolidato orientamento, di recente il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente a esprimersi con la decisione n. 21676 del 15.10. 2021 sulla

materia, nuovamente incisa dall'intervento legislativo intervenuto con l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: "*Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni*: […] *c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*". Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: "*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

Sebbene apparentemente la norma non sembri incidere direttamente sulla disciplina dei contratti sottoscritti anteriormente alla sua introduzione, il Collegio di Coordinamento con la recentissima decisione citata ha evidenziato che nel comma 2° dell'art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).

In definitiva, all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la suaccennata bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza Lexitor. Da quanto fin qui osservato deriva che il combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all'esito per cui – in aderenza, anzi in "continuità" con l'orientamento seguito dall'Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front.

In estrema sintesi il Collegio di Coordinamento – pur consapevole delle possibili contraddizioni che ciò sembra determinare rispetto alle norme comunitarie, come interpretate dalla nota sentenza *Lexitor* – ha preso atto del fatto che il quadro normativo esistente alla data in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 è mutato e che ciò rende

necessaria una riconsiderazione del proprio orientamento che deve tener conto della introduzione della disposizione di cui all'art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio: "*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".

In ragione di quanto affermato, il Collegio ritiene che possa farsi applicazione dei principi di ripartizione dei costi up front e recurring enunciati nella decisione n. 16994 dell'11.07.2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore. Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che al ricorrente spetti l'ulteriore rimborso evidenziato nella tabella di seguito riportata:

TAN	9,22%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota interessi	15,65%

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni finanziatore (recurring)	€ 480,00	€ 180,00 ◉	€ 75,11 ○	○		€ 180,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 180,00**
interessi legali	sì

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 180,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA